

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/85 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2018

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/715 che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa

[notificata con il numero C(2018) 92]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/29/CE stabilisce misure di protezione contro l'introduzione nell'Unione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nell'Unione.
- (2) L'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16, della direttiva 2000/29/CE prevede requisiti particolari per l'introduzione e il movimento nell'Unione dei frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf e relativi ibridi.
- (3) La direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione ⁽²⁾ ha introdotto il punto 16.4, lettera e), nell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. Tale punto stabilisce misure di protezione contro l'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa per quanto riguarda i frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di *Citrus aurantium* L. e *Citrus latifolia* Tanaka (nel seguito «i frutti specificati»), destinati alla trasformazione industriale.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa, che si applicano ai frutti specificati se sono originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa o dell'Uruguay.
- (5) I frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa o dell'Uruguay e destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo dovrebbero continuare ad essere introdotti e a circolare nell'Unione conformemente ai requisiti particolari di cui al capo III della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 e in deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, lettera e), della direttiva 2000/29/CE. Ciò è necessario per assicurare la protezione fitosanitaria costante del territorio dell'Unione contro l'introduzione di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa nei frutti specificati originari dei suddetti paesi terzi.
- (6) La direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 ha introdotto il punto 16.6 nell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. Le disposizioni di tale punto stabiliscono misure di protezione contro *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) per quanto riguarda i frutti di alcune specie di *Citrus* L. originari del continente africano. Al fine di assicurare la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione contro l'introduzione dell'organismo nocivo *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), la decisione di esecuzione (UE) 2016/715 dovrebbe applicarsi fatte salve tali disposizioni.

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GUL 184 del 15.7.2017, pag. 33).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa (GUL 125 del 13.5.2016, pag. 16).

